



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Lazio

LORO PEC

e, p.c.

Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo

Agli Ambiti territoriali provinciali

Al Servizio ispettivo

All' Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,
scuola e diritto allo studio universitario, politiche
per la ricostruzione della Regione Lazio

Alle OOSS. del comparto e dell'area dirigenziale
«Istruzione e ricerca»

Oggetto: anno scolastico 2021/2022 – avvio delle lezioni.

In concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico vorrei, anzitutto, ringraziarvi per il contributo da voi tutti assicurato per consentire che lo scorso anno scolastico si svolgesse in condizioni il più possibile vicine a quelle proprie del servizio scolastico ordinario, malgrado l'epidemia in corso. Sono certo che gli studenti possono contare sullo stesso impegno anche per il nuovo anno.

Lezioni in presenza

La Regione Lazio ha fissato l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 al 13 settembre, prevedendo, inoltre, che le scuole dell'infanzia possano anticipare tale data.

Le lezioni si svolgeranno in presenza in tutti i gradi di istruzione. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. III del 2021, infatti, dispone che la modalità ordinaria di svolgimento delle lezioni sia quella in presenza.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Contenimento dell'epidemia nelle scuole

Le condizioni epidemiologiche sono migliorate, rispetto a un anno fa. Quasi tutto il personale scolastico si è già vaccinato; i pochi colleghi che non abbiano già iniziato il ciclo vaccinale possono prenotare la propria vaccinazione senza attese di sorta. Gli studenti dai 12 anni in poi si stanno vaccinando a un ritmo sostenuto. Il numero dei contagi nel Lazio è in continua riduzione da fine luglio.

L'attenzione al contenimento dell'emergenza epidemiologica deve rimanere, comunque, alta.

Il Ministero ha aggiornato il “*Piano scuola*” sulla base dei più recenti pareri del Comitato tecnico scientifico, dandoci, così, indicazioni in merito alle precauzioni da prendere per contenere il rischio epidemiologico: i capisaldi rimangono la distanza inter-personale, le mascherine preferibilmente chirurgiche e l'igiene delle mani e delle superfici, oltre alla prosecuzione del piano vaccinale. Raccomando a tutti di leggere con attenzione il *Piano*.

Rispetto allo scorso anno scolastico le modifiche all'organizzazione sono poche ma importanti:

- la didattica si svolge in presenza anche nei casi in cui la situazione logistica non consenta di rispettare la distanza inter-personale (cfr. art. 1 del decreto-legge n. III/2021);
- quando non è possibile rispettare la distanza inter-personale occorre prestare massima attenzione alle altre misure di contenimento, in particolare le mascherine, che in questo caso dovranno essere del tipo chirurgico (cfr. *Piano*).

Contenimento dell'epidemia sui mezzi di trasporto

Fuori dalle scuole continuano ad applicarsi le precauzioni nell'uso dei mezzi pubblici, che ora potranno accogliere passeggeri sino all'80% della loro capienza (la percentuale sale al 100% nel caso del trasporto scolastico dedicato).



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Rimane ferma l'esigenza di scaglionare gli ingressi degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. L'incremento della percentuale di occupazione dei mezzi, infatti, si scontra con un incremento più che proporzionale dei passeggeri: gli studenti tornano tutti in presenza, così come la gran parte delle attività produttive.

La Regione e le aziende hanno acquisito tutti i mezzi di trasporto disponibili sul mercato. Grazie a questo importante sforzo, il tavolo istituito presso la Prefettura di Roma per il raccordo tra le scuole e il sistema del trasporto pubblico locale ha potuto accogliere una richiesta giunta da alcune organizzazioni sindacali e dalle famiglie, anticipando la seconda fascia di ingresso per le scuole secondarie di secondo grado. Era alle ore 10.00, ed è stata anticipata alle ore 9.40. Ciò consentirà agli studenti che entrano dopo di finire prima le lezioni, recuperando così un po' di tempo-studio o di tempo libero.

Nei prossimi giorni si concluderanno i lavori dei tavoli delle altre Province del Lazio e sarà mia cura informare tutte le scuole in merito alle indicazioni che ne deriveranno.

Tornando alle indicazioni già valide per il territorio della Città metropolitana di Roma, per assicurare il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia anche sui mezzi pubblici occorrerà far sì che la distanza di un'ora e quaranta minuti tra il primo e il secondo ingresso si rifletta tal quale anche negli orari di uscita.

Sono queste, in breve, le indicazioni contenute nel documento redatto dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 58 del decreto-legge n. 73/2021, che vi allego. Raccomando a tutte le scuole della Città metropolitana di Roma capitale di leggere il documento con attenzione.

Entro breve farò seguito a questa nota, con le indicazioni relative alle altre Province.

Ringrazio i Prefetti, la Regione e le aziende del trasporto pubblico locale per lo sforzo profuso per assicurare il contenimento dell'epidemia anche sui mezzi pubblici.

Ritengo utile dare a tutte le scuole del Lazio, comunque, le risposte alle domande più frequenti che riguardano temi anche diversi dagli orari di ingresso e dal raccordo con il trasporto pubblico locale.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Orari, green pass, ecc.

Per questo motivo allego le risposte alle domande giunte con maggior frequenza su vari argomenti legati all'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022.



Rinnovo a tutti gli auguri di buon anno scolastico e di buon lavoro.

Il direttore generale

Rocco Pinneri



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

I. Orari di ingresso a scuola (per ora, solo per le scuole della Città metropolitana di Roma)

D I.1 Cosa prevede il documento del Prefetto di Roma in merito all'orario di ingresso a scuola ?

R I.1 Nulla, per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che continueranno ad organizzarsi liberamente.

Le scuole secondarie di secondo grado, invece, devono organizzarsi in maniera che il 60% degli studenti entri alle ore 8.00 e il 40% alle ore 9.40, assicurando un'analoga differenziazione anche per gli orari di uscita.

D I.2 Possiamo continuare a organizzare la didattica su sei giorni, compreso il sabato? Dobbiamo cominciare a farlo ?

R I.2 Non vi sono prescrizioni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che possono organizzarsi come ritengono nell'interesse degli studenti.

Le scuole secondarie di secondo grado che già avevano organizzato il servizio su sei giorni a settimana possono proseguire anche nell'anno scolastico 2021/2022. Le aziende, infatti, manterranno le tratte del sabato già attivate. Si consiglia, invece, alle scuole che non erano già organizzate anche di sabato di non cominciare, salvo che a seguito di una verifica con l'azienda del trasporto pubblico locale interessata.

D I.3 (secondo grado) Possiamo fare a meno di rispettare le due fasce orarie di ingresso 8.00 – 9.40 ?

R I.3 Solo quando vi sia la completa impossibilità a organizzarsi in tal maniera o se gli obiettivi relativi al trasporto pubblico siano raggiunti diversamente e solo su autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale. Le scuole che ritengano di trovarsi in tale situazione dovranno chiedere al proprio Ambito territoriale provinciale di farsi tramite di una richiesta di deroga, che dovrà essere adeguatamente motivata.

Nella richiesta di deroga occorrerà indicare quanti siano gli studenti che utilizzano i mezzi pubblici e quali siano le tratte coinvolte.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 1.4 (secondo grado) Ferme le due fasce orarie di ingresso 8.00 – 9.40, possiamo ridurre la differenza temporale in uscita ?

R 1.4 No, occorre evitare che i passeggeri superino il livello di guardia non solo nella fascia oraria mattutina, bensì anche nel primo pomeriggio.

La distanza di un'ora e quaranta tra i due ingressi deve tradursi, in generale, in una pari distanza anche tra i momenti di uscita.

È possibile, però, chiedere all'Ufficio scolastico regionale l'autorizzazione ad organizzarsi diversamente (v. domanda 1.14). Si badi che per poter derogare alle fasce orarie non basta aver chiesto l'autorizzazione, occorre anche averla ricevuta.

D 1.5 (secondo grado) Una delle aziende di trasporto che serve la nostra scuola non ha corse utili per l'ingresso delle 9.40/per l'uscita. Dobbiamo derogare alle indicazioni prefettizie ?

R 1.5 Dovete, in questo caso, avvisare l'Ufficio scolastico regionale, che provvederà a chiedere all'azienda di rispettare le indicazioni contenute nel documento redatto dal Prefetto.

Se l'azienda la autorizzerà, sarà possibile una deroga (v. domanda 1.8).

D 1.6 (secondo grado) Le difficoltà organizzative derivanti dalle due fasce di ingresso 8.00 – 9.40 sono sufficienti, se ben rappresentate, a ottenere una deroga ?

R 1.6 No. È ben chiaro che organizzare gli orari su due fasce di ingresso è complesso, per l'orario di uscita dei ragazzi, per la necessità di coordinare le scuole interessate dalle cattedre a orario esterno, per le esigenze spesso contrastanti delle famiglie e del personale, per la presenza di lavoratori anch'essi pendolari, ecc.

Tuttavia, non può non prevalere la tutela della salute pubblica e individuale, che rende necessario adeguarsi alle fasce di ingresso delle 8.00 e delle 9.40.

D 1.7 (secondo grado) I miei studenti non usano i mezzi pubblici. Posso derogare alle indicazioni circa gli orari di ingresso ?

R 1.7 Sì. Le scuole che per ragioni contingenti siano frequentate esclusivamente da studenti che non utilizzano i mezzi pubblici possono fare a meno di aderire alle prescrizioni sugli orari



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

di ingresso. A tal fine, devono comunque chiedere l'autorizzazione all'Ufficio scolastico regionale per il tramite del competente ufficio provinciale.

Si tenga conto che è normale che la percentuale di studenti che si avvalgono dei mezzi pubblici sia relativamente ridotta, ad es. ATAC ha considerato una media del 35% sul territorio del Comune di Roma capitale, per cui per non è giustificata alcuna deroga salvo che nessuno studente – o al limite poche unità – viaggi utilizzando bus, treni e metropolitane.

D 1.8 (secondo grado) L'azienda di trasporto pubblico locale che serve la nostra scuola (diversa da ATAC e COTRAL) ci consente di prescindere dalle indicazioni sugli orari di ingresso. Possiamo farlo ?

R 1.8 Sì, purché vi sia un impegno formale dell'azienda. A tal fine, le scuole interessate devono comunque chiedere l'autorizzazione all'Ufficio scolastico regionale per il tramite del competente Ambito territoriale provinciale, allegando la nota ricevuta dall'azienda, diversa da ATAC e COTRAL. ATAC e COTRAL, invece, hanno già rappresentato ai tavoli prefettizi la necessità delle due fasce orarie 8.00 e 9.40.

L'impegno formale dell'azienda è necessario in considerazione della responsabilità che, altrimenti, cadrebbe in capo al dirigente scolastico in tema di tutela della salute degli studenti e del personale.

D 1.9 (secondo grado) Le prescrizioni relative agli orari di ingresso possono essere rispettate "compensando" le quote tra scuole diverse ?

R 1.9 Sì, purché si tratti di plessi serviti dagli stessi mezzi pubblici, ad es. perché contigui. Nel caso in cui i plessi appartengano a istituzioni distinte, occorrerà un accordo formale.

Gli Ambiti territoriali provinciali possono favorire, su richiesta, un accordo tra le scuole coinvolte.

D 1.10 (secondo grado) Possiamo organizzare l'orario su sei giorni, per far uscire gli studenti prima ?

R 1.10 Solo se l'azienda di trasporto pubblico locale comunica formalmente che può organizzare il servizio anche il sabato. Anche in questo caso occorrerà rispettare le fasce orarie delle ore 8.00 e delle ore 9.40.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D I.II (secondo grado) Possiamo prevedere un'ora di didattica digitale integrata, per non far uscire gli studenti troppo tardi?

R I.II No. Il decreto-legge n. III del 2021 non lo consente.

La didattica si deve svolgere in presenza, nell'interesse degli studenti.

D I.I2 Le indicazioni fornite sull'organizzazione degli orari valgono per tutte le province ?

R I.I2 In questo momento valgono solo per le scuole collocate nel territorio della Città metropolitana di Roma capitale. Entro breve saranno disponibili anche i documenti redatti dagli altri Prefetti.

D I.I3 (secondo grado) Possiamo utilizzare ore di 50 minuti per semplificare l'organizzazione dei nuovi orari e per far uscire prima gli studenti ?

R I.I3 Sì, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 1999. La medesima disposizione prevede, altresì, «*l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio [...], degli spazi orari residui*». L'art. 5 del medesimo decreto prevede ulteriori forme di flessibilità, nel «*rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie*».

Le circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980 disciplinano la possibilità di un'eventuale riduzione dell'orario, per ragioni legate al pendolarismo, senza obbligo per i docenti di recuperare le frazioni di orario oggetto della riduzione. Tali circolari sono mantenute in vigore dall'art. 28 co. 8 del CCNL 29 novembre 2007 per effetto della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1 co. 2 del CCNL 19 aprile 2018 e della deroga consentita dall'art. 2 co. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'eventuale decisione di adottare moduli orari di 50 minuti e di non recuperare le frazioni di orario oggetto della riduzione dovrà essere valutata, come sempre, nell'interesse degli studenti, bilanciando l'esigenza di garantire il necessario tempo-studio e tempo libero con quella di assicurare l'intero monte orario previsto dagli ordinamenti.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D I.14 (secondo grado) Possiamo evitare di recuperare la riduzione oraria eventualmente applicata ?

R I.14 Sì, nei limiti previsti dalle circolari citate alla risposta n. I.13. In breve, le prescrizioni contenute nei documenti redatti da Prefetti configurano il caso di forza maggiore che consente di evitare il recupero della riduzione, limitatamente (cfr. circolare ministeriale n. 243 del 1979):

- a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, alla prima e all'ultima ora;
- b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, alla prima e alle ultime due ore di lezione;
- c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, alle prime due e alle ultime tre ore.

È parere dello scrivente che sia imprudente interpretare la circolare n. 192 del 1980 nel senso che abbia esteso la facoltà di non recuperare la riduzione oraria a casi diversi da quelli di cui sopra.

L'eventuale decisione di adottare moduli orari di 50 minuti e di non recuperare le frazioni di orario oggetto della riduzione dovrà essere valutata, come sempre, nell'interesse degli studenti, bilanciando l'esigenza di garantire il necessario tempo-studio e tempo libero con quella di assicurare l'intero monte orario previsto dagli ordinamenti.

D I.15 (secondo grado) Possiamo adottare moduli da 50 minuti solo per le prime due ore di lezione e solo per i ragazzi che entrino alle ore 8.00 ?

R I.15 Sì.

Se l'obiettivo è quello di allineare i cambi orari delle classi che entrano alle 8.00 con quelli delle classi che entrano alle 9.40, è anche possibile:

- adottare il modulo di 50 minuti per la sola prima ora dei ragazzi che entrano alle 8.00 e usare 10 minuti per scaglionare gli ingressi a scuola dei ragazzi che giungono alle 9.40, che a questo punto cominceranno le lezioni alle 9.50;
- mantenere il modulo orario di 60 minuti e usare 20 minuti per scaglionare gli ingressi a scuola dei ragazzi che giungono alle 9.40, che a questo punto cominceranno le lezioni alle 10.00.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D I.16 (secondo grado) Possiamo ridurre l'orario giornaliero di lezione delle classi che iniziano alle 9.40, recuperando l'ora non svolta nei giorni in cui le lezioni iniziano alle 8.00 ?

R I.16 Solo su autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale. È vero che l'organizzazione in questione consentirebbe agli studenti di avere maggior tempo a disposizione per lo studio individuale, o maggior tempo libero. Occorre, tuttavia, verificare preventivamente l'impatto sul trasporto pubblico locale, giacché questa diversa organizzazione porterebbe gli studenti a uscire tutti allo stesso orario.

D I.17 (secondo grado) Possiamo far giungere gli studenti alle 9.40, iniziare a farli entrare a scaglioni e iniziare le lezioni, comunque, alle 10.00 ?

R I.17 Sì, a condizione che ciò sia possibile senza creare assembramenti fuori o dentro la scuola. Le aziende del trasporto pubblico locale, infatti, si organizzeranno per far giungere gli studenti a scuola in coincidenza con gli ingressi delle 8.00 e delle 9.40.

D I.18 (secondo grado) A chi spetta riorganizzare l'orario di lavoro degli assistenti specialistici agli studenti con disabilità, in ragione dei nuovi orari di ingresso ?

R I.18 Spetta al soggetto che ha stipulato il contratto con la cooperativa che li fornisce. Di solito, si tratta della scuola, che provvede coi fondi regionali. La riorganizzazione può avvenire, a parità di *budget*, anche avvalendosi dei recuperi orari derivanti dalle assenze degli studenti o dalle ore non svolte.

D I.19 (secondo grado) Perché non è stato istituito un trasporto scolastico dedicato per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ?

R I.19 La Regione e le aziende del trasporto pubblico locale hanno acquisito tutti i mezzi disponibili sul mercato e hanno aumentato la frequenza dei passaggi dei mezzi già disponibili.

Grazie a questi interventi è stato possibile istituire più di 3.700 nuove corse, il 60% in più rispetto alla situazione precedente all'epidemia, né sarebbe possibile istituirne altre, proprio perché il mercato non offre altri mezzi.

Per garantire il trasporto scolastico dedicato a tutte le scuole secondarie di secondo grado, invece, occorrerebbero parecchie migliaia di corse in più.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 1.20 Cosa sono le linee “S” istituite a Roma ?

R 1.20 Si tratta di linee circolari che coprono il tragitto tra i principali nodi di scambio, e offrono una valida e veloce alternativa alla metropolitana per raggiungere il centro della città partendo dai capolinea di Anagnina, Laurentina, Stazione Aurelia, Saxa Rubra e Ponte Mammolo. Lungo il percorso le linee effettuano solo 4-5 fermate e non hanno un capolinea centrale, ma, dopo la fermata, riprendono immediatamente il servizio ripartendo verso il capolinea esterno. Per questi motivi, assicurano bassi tempi di percorrenza.

Dall'anno scolastico 2021/2022 saranno ancora più riconoscibili, poiché avranno una livrea simile a quella dei mezzi urbani.

D 1.21 Avremmo necessità di segnalare una criticità sulle corse del trasporto pubblico locale dentro Roma capitale (ad es. segnalare ritardi rispetto agli orari indicati dai documenti dei Prefetti). A chi posso segnalarle ?

R 1.21 Fermi restando gli scaglionamenti in ingresso delle ore 8.00 e delle ore 9.40, nel caso dei trasporti dentro Roma capitale le segnalazioni devono essere inviate a: “pianificazionepl.scolastico@romamobilità.it”. Le richieste di deroga devono essere indirizzate, invece, all'Ufficio scolastico regionale tramite l'Ambito territoriale.

2. Distanza inter-personale, mascherine, igiene

D 2.1 Devo continuare a rispettare le prescrizioni del decreto-legge n. 111 del 2021 e del comitato tecnico-scientifico in merito alla distanza inter-personale e sui dispositivi di protezione individuale ?

R 2.1 Assolutamente sì. Anche nel caso in cui tutti siano vaccinati, quanto meno sino a diverse indicazioni.

D 2.2 Come comportarsi se non disponiamo di aule sufficienti per garantire la distanza inter-personale di un metro (due tra studenti e docente comune) ?

R 2.2 Il comitato tecnico-scientifico precisa, a tal riguardo, che «*laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale*



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico».

L'art. 1 del decreto-legge n. III del 2021 raccomanda «*il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano*».

La didattica sarà, comunque, svolta in presenza, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. III del 2021.

D 2.3 È possibile continuare a consumare i pasti in classe, se il refettorio non è sufficientemente ampio da garantire il rispetto della distanza inter-personale nemmeno ricorrendo ai turni ?

R 2.3 Sì, se il contratto con l'azienda fornitrice lo prevede.

D 2.4 L'uso della mascherina è obbligatorio per tutti ?

R 2.4 A scuola sì, salvo che per i bambini e le bambine con meno di sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro utilizzo e durante lo svolgimento delle attività sportive, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. III del 2021.

D 2.5 Quale tipo di mascherina occorre utilizzare ?

R 2.5 Il Governo fornisce mascherine di tipo chirurgico, che sono quelle delle quali si consiglia l'utilizzo. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni relative alla distanza inter-personale, gli studenti dovranno usare esclusivamente mascherine del tipo chirurgico. Il personale deve usare mascherine del tipo chirurgico a prescindere (ma vedi la risposta 2.6).

D 2.6 È possibile utilizzare le mascherine FFP2 o KN95 ?

R 2.6 Il Comitato tecnico-scientifico, interpellato dal Ministero, ha sconsigliato l'utilizzo prolungato di mascherine FFP2 o KN95 da parte degli studenti.

Per il personale si rimanda, invece, a quanto previsto dal *Piano scuola 2021/2022*, ove si afferma (pag. 6): «*Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di*



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021).»

Nel caso in cui il dirigente scolastico, sentito il medico competente, decida di integrare il DVR prescrivendo l'utilizzo di mascherine certificate FFP2 o KN95, sarà possibile utilizzare i fondi ricevuti dal Ministero per la gestione dell'emergenza epidemiologica (art. 58 co. 4 e 4-bis, decreto-legge n. 73 del 2021) per acquistarle, avendo, anche, cura di segnalare alla struttura del commissario straordinario che non occorre più, per il personale, la fornitura di quelle chirurgiche.

D 2.7 Si può misurare la temperatura del personale e degli studenti all'ingresso della scuola ?

R 2.7 Sì.

L'art. I del decreto-legge n. III del 2021 prescrive il «*divieto di accedere o permanere nei locali scolastici [...] ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°*».

Non è necessario organizzarsi per acquisire la temperatura corporea all'ingresso. È, invece, necessario che gli studenti e il personale la misurino a casa, così da evitare di circolare per strada e sui mezzi pubblici ove abbiano una temperatura superiore alla soglia prevista (37,5 gradi).

Qualora la scuola decida, comunque, di procedere anche con la misurazione della temperatura all'ingresso, sarà possibile farlo purché le famiglie e le organizzazioni sindacali siano preventivamente informate di tale organizzazione e siano rispettate le indicazioni del Garante per la *privacy* nonché la prassi pubblicata dall'Associazione nazionale dei medici competenti.

Il Garante ritiene che la misurazione della temperatura all'ingresso sia compatibile, sinché perdura l'emergenza epidemiologica, con la legislazione e la normativa in materia di *privacy*, purché non sia registrato il dato relativo alla temperatura corporea rilevata.

Il testo integrale della FAQ del Garante è reperibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq, al n. I delle FAQ relative al “Trattamento dei



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria", che si raccomanda di leggere (e rispettare) con attenzione.

L'Associazione nazionale dei medici competenti ha pubblicato una prassi in merito alla misurazione della temperatura sul luogo di lavoro (documento reperibile al link www.anma.it/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Misurazione-temperatura.pdf).

La prassi in questione prevede che la misurazione della temperatura sia effettuata da «un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso) o altro personale aziendale addestrato soprattutto a evitare un c.d. contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio - il diniego di ingresso». La prassi, che dovrà essere letta e rispettata, specifica anche quali dispositivi di protezione individuale siano necessari (mascherina, guanti, camice, protezione facciale). I dispositivi in questione e il termometro, del tipo adatto alla misurazione a distanza, potranno essere acquistati utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alle scuole.

3. “Green pass”

D 3.1 L'obbligo di possesso del green pass si applica anche al personale delle imprese o cooperative attive presso le scuole ?

R 3.1 No.

L'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 prevede l'obbligo di possesso ed esibizione del “green pass” solo per il personale scolastico. Il decreto-legge n. III del 2021, che ha introdotto il menzionato art. 9-ter, è in corso di conversione in legge. Questo Ufficio informerà tempestivamente le scuole di eventuali modificazioni.

Vedi però la risposta 3.3 in merito alla possibilità per le scuole di prevedere, comunque, il green pass, ove valutato opportuno per contenere il rischio epidemiologico.

D 3.2 L'obbligo di possesso del green pass si applica anche agli studenti ?

R 3.2 No.

L'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 prevede l'obbligo di possesso ed esibizione del “green pass” solo per il personale scolastico.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 3.3 È possibile estendere l'obbligo di possesso del green pass anche al personale non scolastico che entra a scuola ?

R 3.3 Il medico competente può prescrivere che le persone adulte debbano esibire il green pass per accedere a scuola. In nessun caso, però, il mancato possesso del green pass o il rifiuto di esibirlo potrà essere colpito da una sanzione amministrativa, diversamente da quanto avviene per il personale scolastico. Il rifiuto di esibire il green pass, in questa ipotesi, avrà la sola conseguenza che alla persona in questione sarà inibito l'accesso ai locali scolastici, né più né meno che se avesse rifiutato di dichiarare l'assenza di febbre o di sintomatologia respiratoria.

D 3.4 È possibile estendere l'obbligo di possesso del green pass anche al personale esterno coinvolto, a scuola o in azienda, nella gestione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ?

R 3.4 È possibile farlo per il personale esterno impegnato presso la scuola: vedi risposta 3.3. Per le attività svolte presso le aziende si rimanda al paragrafo 6 delle linee guida ministeriali sui percorsi. In breve, il DVR dell'azienda che ospita gli studenti impegnati nei percorsi deve trattare anche il rischio epidemiologico e può prevedere, tra le misure di riduzione del rischio, anche l'obbligo di green pass per il personale che dovrà interagire con gli studenti.

D 3.5 Come è sanzionata la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass ?

R 3.5 L'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 sanziona la violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte del personale scolastico:

- precludendo l'accesso ai locali scolastici;
- considerando il mancato servizio quale assenza ingiustificata colpita con la sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal quinto giorno di assenza; a partire da tale termine non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
- con il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 3.6 A chi spetta sanzionare la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass ?

R 3.6 La violazione deve essere contestata dal dirigente scolastico o da un suo delegato. La contestazione dovrebbe avvenire immediatamente, non appena si verifica il rifiuto di esibire il green pass o è dichiarato il mancato possesso dello stesso.

D 3.7 A quanto ammonta la sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass ?

R 3.7 La sanzione varia da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.

L'art. 11 della legge n. 689 del 1981 dispone che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo [...] si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.»

Spetta al dirigente determinare l'importo della sanzione, tenuto conto di questi criteri. In caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione si applica l'art. 202, cc. 1, 2 e 2.1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede il pagamento di una somma pari al minimo previsto, cioè 400 euro. La somma è ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. In tal caso la somma da pagare è di 280 euro.

D 3.8 Quando si verifica la reiterazione della violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass ?

R 3.8 L'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981 prevede che *«Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.»*

Si ritiene, quindi, che le violazioni commesse in giorni lavorativi successivi non siano da considerare, ai fini della reiterazione. Diverso il caso di violazioni inframmezzate da giorni di servizio con il possesso del green pass, che sono da considerare distinte.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 3.9 In caso di violazione reiterata delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass si applica una sanzione maggiorata ?

R 3.9 Sì. Si applica l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2020, che dispone che *«in caso di reiterata violazione [...] la sanzione amministrativa è raddoppiata»*.

D 3.10 Come e a chi deve essere pagata la sanzione ?

R 3.10 La sanzione amministrativa deve essere pagata dal trasgressore, che *«può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.»* (cfr. art. 202 co. 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Le somme percepite devono essere, poi, versate all'entrata dello Stato, come previsto dall'art. 2, co. 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020. La variazione di bilancio in attuazione del decreto-legge n. 111 del 2021 non è stata ancora adottata, per cui non è conosciuto, in questo momento, il capitolo dell'entrata dello Stato al quale effettuare i versamenti. L'Ufficio scolastico regionale avrà cura di diramare istruzioni non appena sarà individuato il menzionato capitolo.

D 3.11 Come si accerta il raggiungimento del quinto giorno di assenza a decorrere dal quale sono sospesi il rapporto di lavoro e lo stipendio ?

R 3.11 Nel corso della conferenza di servizi del 30 agosto scorso, il Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha informato che ciascun giorno di assenza dovuto al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass va considerato al fine del raggiungimento della soglia dei cinque giorni, anche se tra i giorni di assenza vi siano stati periodi di servizio con il possesso del green pass.

Si rammenta che la sanzione amministrativa, invece, è dovuta sin dal primo giorno.

D 3.12 Come si verifica il possesso del green pass ?

R 3.12 Entro breve sarà disponibile un'applicazione online fornita dal Ministero che consentirà di controllare con facilità il possesso del green pass contemporaneamente per tutto il personale scolastico in servizio. Sino ad allora, il possesso deve essere verificato all'ingresso



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

dell'edificio scolastico utilizzando l'applicazione nazionale "VerificaC19", disponibile per tutti i sistemi operativi dei dispositivi mobili.

D 3.13 Possiamo usare i fondi assegnati per l'emergenza epidemiologica per acquistare dispositivi mobili sui quali installare l'applicazione "VerificaC19" ?

R 3.13 Sì, se non sono già disponibili altri dispositivi.

4. "Organico Covid"

D 4.1 Saranno assegnati anche nell'anno scolastico 2021/2022 contratti aggiuntivi di personale per l'emergenza epidemiologica ?

R 4.1 Sì. Entro breve ogni scuola riceverà il proprio *budget*, previa informativa sindacale regionale. In quell'occasione saranno, altresì, fornite indicazioni sulla gestione del *budget*.

Ai sensi dell'art. 58, co. 4-ter, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, i contratti aggiuntivi che potranno essere sottoscritti a valere sul *budget* assegnato avranno termine al 30 dicembre 2021. Sarà cura di questo Ufficio tenere informate tutte le scuole in merito ad eventuali proroghe.

5. Personale "fragile"

D 5.1 I lavoratori "fragili" continuano a essere tutelati ?

R 5.1 Sì, almeno sino al 31 ottobre 2021. Il termine è stato già prorogato numerose volte e non è escluso che possa esserlo ulteriormente. L'articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021, in particolare, ha prorogato l'applicazione dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 sino a tale data.

D 5.2 Il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori "fragili" che non possano rendere la prestazione in modalità agile è tutt'ora equiparato al ricovero ospedaliero ?

R 5.2 Non più dal primo luglio 2021, poiché la disposizione di riferimento, cioè l'art. 26, co. 2, del decreto-legge n. 18 del 2021, prevede l'equiparazione solo sino al 30 giugno 2021.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 5.3 I lavoratori “fragili” assicurano la prestazione lavorativa in modalità agile ?

R 5.3 Sì, sino al 31 ottobre 2021, come disposto dall’art. 26, co. 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, come novellato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021.

D 5.4 Che disciplina applicare ai lavoratori “fragili” che non possano svolgere alcuna attività in modalità agile ?

R 5.4 Tra il personale scolastico vi sono figure, ad es. i collaboratori scolastici, i cuochi, i guardarobieri, gli addetti all’azienda agraria, che non possono svolgere alcuna delle attività del proprio profilo professionale in modalità agile.

Ove possibile, il personale in questione deve essere adibito «*a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento*» da svolgere in modalità agile (cfr. art. 26, co. 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020).

Diversamente, potrà svolgere «*specifiche attività di formazione professionale anche da remoto*» (sempre art. 26 co. 2-*bis* citato).